

## Edizione di mercoledì 6 dicembre 2017

### ADEMPIMENTI

#### [Spesometro semplificato e senza sanzioni per il primo semestre 2017](#)

di Alessandro Bonuzzi

### IMPOSTE SUL REDDITO

#### [Il trasferimento dei titoli PAC](#)

di Luigi Scappini

### ADEMPIMENTI

#### [TFR: determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva](#)

di Federica Furlani

### PENALE TRIBUTARIO

#### [Utilizzo delle dichiarazioni rese dal professionista in ambito penale](#)

di Marco Bargagli

### CONTENZIOSO

#### [Litisconsorzio facoltativo](#)

di Dottryna

## ADEMPIMENTI

---

# **Spesometro semplificato e senza sanzioni per il primo semestre 2017**

di Alessandro Bonuzzi

Con la **conversione** del D.L. 148/2017 nella **L. 172/2017** pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale** di ieri diventano definitive le modifiche allo **spesometro** che si erano prospettate nelle scorse settimane durante l'*iter* di approvazione del decreto.

Sono numerosi gli interventi dedicati alla disciplina che regola la **trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, tutti contenuti nell'articolo 1-*ter* della legge.

Sicuramente, la novella più lieta è quella che prevede la **non applicazione della sanzione** di cui all'[articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997](#) per le **comunicazioni relative al primo semestre 2017**, a condizione che i dati esatti siano trasmessi **entro il 28 febbraio 2018**.

Si ricorda che, ai sensi di tale disposizione, nel caso di errata o incompleta trasmissione dello spesometro, trova applicazione una sanzione pari a **2 euro per ogni fattura errata** con un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se le correzioni sono effettuate nei primi 15 giorni.

La **disapplicazione sanzionatoria** opera anche per coloro che hanno esercitato l'**opzione** di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015. Peraltro, per tale adempimento opzionale, il decreto convertito modifica il **tipo di sanzione** comminabile: infatti, non trova più applicazione la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro di cui al [comma 1 del D.Lgs. 471/1997](#), bensì la stessa prevista per lo spesometro (quindi quella di cui all'[articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997](#)).

È stata poi introdotta, a regime, la **facoltà** di scegliere di effettuare l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con **cadenza semestrale** anziché trimestrale. Pertanto, dal 2018, lo spesometro, di base, scade ad ogni trimestre; è però possibile scegliere di inviarlo 2 volte l'anno, così come previsto, in deroga alle regole ordinarie, nel 2017.

Inoltre, va registrata una **semplificazione in ordine ai dati da comunicare**. Difatti, le informazioni sono limitate alla **partita Iva** dei soggetti coinvolti nell'operazione o al **codice fiscale**, per i soggetti privati consumatori, alla **data** e al **numero** della **fattura**, alla **base imponibile**, all'**aliquota**, all'**imposta** nonché alla **tipologia di operazione** laddove non sia stata indicata l'imposta in fattura.

Un'ulteriore agevolazione introdotta dalla novella normativa è quella che consente di comunicare i **dati del documento riepilogativo** (data e numero del documento, ammontare complessivo delle operazioni e dell'Iva distinto per aliquota) in luogo dei dati delle fatture ivi indicate di importo inferiore a 300 euro.

Si noti che queste tre semplificazioni (invio semestrale, riduzione dei dati da comunicare, invio dei dati del documento riepilogativo) **riguardano solo lo spesometro** e non la comunicazione opzionale di cui al D.Lgs. 127/2015.

Infine, in tema di esenzioni, viene:

- previsto l'**esonero** dall'adempimento per le P.A. di cui all'[articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001](#), relativamente alle **fatture emesse nei confronti dei consumatori finali**;
- confermato l'esonero dall'obbligo comunicativo per i soli **agricoltori in regime di esonero situati nelle zone montane**.

Le **modalità attuative** della nuova disciplina saranno comunque stabilite con un apposito **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** di prossima emanazione.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Il trasferimento dei titoli PAC***

di Luigi Scappini

**Agea**, con la **circolare** del 21 novembre 2017, **protocollo n. 89117**, ha offerto gli opportuni chiarimenti in merito alla possibilità di **trasferimento** dei **titoli PAC** che può avvenire solamente quando il **cedente non** presenti **posizioni debitorie aperte**; tuttavia, nell'ipotesi che così non fosse, è ammesso il trasferimento dei titoli in misura non superiore l'importo del debito.

Ai sensi dell'[articolo 34, Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), è **ammesso** il trasferimento dei titoli **esclusivamente** nei confronti di **agricoltori in attività** per la cui definizione si rimanda a un precedente contributo, mentre **cedente** può anche **non** essere un **agricoltore in attività**. In **deroga** a tale principio base, è ammesso il **trasferimento** dei titoli in capo a un **soggetto** che **non** riveste la qualifica di **agricoltore** in attività in caso di **successione effettiva o anticipata**.

Nello specifico, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), D.M. 6513/2014 e del relativo richiamo al D.M. 5 agosto 2004, si determina una **successione anticipata** in ipotesi di:

1. **consolidamento** dell'**usufrutto** in capo al nudo proprietario e
2. in tutte le fattispecie in cui un **agricoltore riceve**, in forza di un qualsiasi titolo, un'**azienda** o parte della stessa **da** altro **agricoltore** a cui **potrebbe succedere in via legittima**.

Ne deriva, come evidenziato da Agea, che tale fattispecie può avere come attori **esclusivamente persone fisiche**.

A scanso di equivoci, Agea precisa come tecnicamente prima vi sia il trasferimento dell'azienda tra i due soggetti, nel rispetto delle forme previste, e solo successivamente la **qualificazione del passaggio** come successione anticipata.

Anche nel caso di **successione legittima**, la stessa deve avvenire **esclusivamente** avendo come attori due **persone fisiche**, a **eccezione** dell'ipotesi in cui il trasferimento avvenga nei confronti di una **comunione ereditaria**, nel qual caso, tuttavia, è necessaria la presenza di una dichiarazione, resa da almeno uno dei coeredi, in cui venga dichiarata la successione nei confronti della comunione costituitasi.

La **domanda** di trasferimento deve essere presentata a cura del cessionario all'Organismo pagatore con allegato l'assenso da parte del cedente.

Il **trasferimento** può avvenire entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento titoli per la singola campagna e deve avvenire a mezzo di **atto scritto registrato**.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 114/E/2006](#) in cui viene analizzata la disciplina fiscale applicabile a tali operazioni.

In particolare, ai fini di una corretta disamina, punto di partenza non può che essere l'**inquadramento giuridico** dei titoli, i quali, come confermato dal Mipaaf con nota del 21 marzo 2006 che, sebbene riferita alla previgente disciplina di cui al Regolamento n. 1782/2003, si rende applicabile anche agli attuali titoli, sono **assimilabili a diritti di credito**, *“atteso che l'ammissione al beneficio non attribuisce all'agricoltore beneficiario altro diritto diverso da quello a ricevere una somma di denaro”*, impostazione che trova un'ulteriore conferma nella loro trasferibilità.

Inquadri quali titoli di credito, la diretta **conseguenza**, per quanto attiene all'imponibilità del loro **trasferimento**, è che esso è **escluso dal campo di applicazione Iva** per effetto di quanto disposto dall'[articolo 2, comma 3, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#), ai sensi del quale non sono cessioni di beni quelle aventi *“per oggetto denaro o crediti in denaro”*.

Ne deriva che, per effetto del principio dell'alternatività Iva-**registro** di cui all'articolo 40, D.P.R. 131/1986, la cessione sconta il registro in misura **proporzionale** pari allo **0,50%** come previsto dall'[articolo 6 della Tariffa parte prima allegata al TUR](#), mentre, per quanto riguarda la **base imponibile**, essa sarà determinata, nel rispetto del dettato di cui all'[articolo 49, sempre D.P.R. 131/1986](#), avendo riguardo all'ammontare annuo, moltiplicato dal numero di annualità cedute e attualizzato al saggio di interesse legale.

Ai fini **reddituali**, il punto di partenza, per capire il corretto trattamento, è stabilire se tali titoli, in sede di fruizione, trovino o meno copertura nel **reddito agrario** dichiarato dall'agricoltore.

La risposta non può che essere positiva, pertanto, i **plusvalori** che si originano in capo all'imprenditore agricolo in sede di cessione, poiché derivano *“direttamente dalla gestione del patrimonio dell'impresa agricola, i cui proventi sono riconducibili all'esercizio ordinario delle attività agricole di cui all'articolo 32 del TUIR ... sono da intendersi ricompresi nella determinazione catastale dei redditi agrari”*.

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ AGRICOLA E I CONTRATTI AGRARI

Scopri le sedi in programmazione >

## ADEMPIMENTI

---

### **TFR: determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva**

di Federica Furlani

**Entro il prossimo 18 dicembre** (il 16 è un sabato), le imprese con dipendenti il cui TFR è mantenuto in azienda, devono procedere al versamento dell'**acconto relativo all'imposta sostitutiva**.

Sui **redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto** (c.d. quota finanziaria del TFR) è infatti dovuta **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi (Irpef) nell'attuale **misura dell'17%**.

Il versamento è a carico del sostituto e deve essere eseguito, con riferimento al 2017, in **acconto**, entro il prossimo 18 dicembre, e a **saldo** entro il 16 febbraio 2018.

L'adempimento è a carico del datore di lavoro **solo nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda** o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è **destinato al Fondo di Tesoreria dell'INPS**.

In relazione invece ai soggetti che aderiscono ad una **forma pensionistica complementare**, non si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione. Il versamento dell'aconto dell'imposta sostitutiva potrà riguardare esclusivamente le quote di rivalutazione annuale del TFR relative al fondo maturato fino al 31.12.2006, mantenuto in azienda.

Come noto, l'articolo 2120 cod. civ. prevede che il fondo TFR ogni anno sia incrementato di una **quota capitale** e di una **finanziaria**.

Quest'ultima va calcolata applicando al fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente un **coefficiente** composto da un tasso fisso dell'1,5% e da uno variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Tale "rivalutazione" si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della **cessazione del rapporto di lavoro**. In quest'ultimo caso sulla quota di rivalutazione maturata nel 2017 fino alla data di cessazione del rapporto, il datore avrà già trattenuto l'imposta sostitutiva calcolata applicando al relativo TFR al 31 dicembre 2016 l'indice ISTAT del mese in cui è avvenuta la cessazione o, per le cessazioni fino al 14 del mese, quello del mese precedente.

Sull'importo di rivalutazione del TFR di fine anno va applicata l'**imposta sostitutiva**, con aliquota pari all'17% da versare, come detto, in due momenti: prima in acconto (16 dicembre), nella misura del 90% dell'imposta sostitutiva calcolata come di seguito indicato, e poi a saldo (16 febbraio).

L'**acconto di dicembre** che ci apprestiamo a versare si può determinare utilizzando due metodi:

- **storico**, che si avvale di **dati contabili consuntivi**, e si determina con riferimento alle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dello stesso anno. L'acconto viene quindi calcolato applicando l'aliquota fiscale dell'**17% sul 90%** del valore di dette rivalutazioni;
- **previsionale**, che richiede la determinazione presuntiva dell'acconto con l'applicazione dell'aliquota dell'**17% sul 90%** delle **rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno** per il quale si versa l'acconto. In questo caso, l'imponibile da utilizzare per la rivalutazione è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso (l'imponibile da utilizzare per il 2017 sarà calcolato sul TFR maturato fino al 31 dicembre 2016 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2017).

Nell'ipotesi in cui prima del 16 dicembre **tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro**, è possibile determinare l'acconto non sulla quota di rivalutazione dell'anno precedente ma su quella maturata nello stesso anno in cui si versa.

I **soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2016** possono determinare l'acconto con il metodo previsionale o versare l'intera imposta sostitutiva dovuta per il 2017 in sede di saldo al 16 febbraio 2018, mentre quelli che l'hanno iniziata **nel 2017 non effettuano alcun versamento** in mancanza di una rivalutazione del TFR.

In entrambi i casi, poi, il **saldo** dell'imposta sostitutiva si calcolerà prendendo come riferimento il 31 dicembre 2017 e applicando l'aliquota, sempre del 17%, sul valore della rivalutazione del fondo TFR relativa allo stesso anno. Sarà poi necessario decurtare il risultato ottenuto di quanto già versato in sede di acconto.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato utilizzando il **modello F24** indicando il codice tributo "**1712**" e anno di riferimento "**2017**". Per il saldo il codice da utilizzare è "**1713**".

Si evidenzia infine che, in caso di **operazioni di fusione o di scissione che comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti**, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell'acconto (e anche del saldo) dell'imposta sostitutiva:

- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla

scissione, successivamente alla data di efficacia dell'operazione.

In presenza di **operazioni che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti**, sono tenuti a effettuare i versamenti:

- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo TFR maturato.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

### ***Utilizzo delle dichiarazioni rese dal professionista in ambito penale***

di Marco Bargagli

Nell'ambito degli **ordinari poteri** riservati agli **uffici finanziari**, ai sensi dell'[articolo 52, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#), è **necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica** o dell'**autorità giudiziaria** per procedere durante l'accesso a **perquisizioni personali** e all'**apertura coattiva** di **pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili** e per **l'esame di documenti** e la **richiesta di notizie** relativamente ai quali è **eccepito il segreto professionale** ferma restando la **norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale**.

A norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 139/2005, rubricato **“Obbligo del segreto professionale”**, gli iscritti all'albo dei **dottori commercialisti e degli esperti contabili** hanno **l'obbligo del segreto professionale**.

La stessa **disposizione normativa** prevede che il **commercialista**, in virtù della **professione svolta**, può **eccepire il segreto professionale** e può anche **avvalersi** della facoltà di **astenersi dal deporre**, rendendosi applicabili gli **articoli 199 e 200 del codice di procedura penale** e **l'articolo 249 del codice di procedura civile**.

Inoltre, con riferimento agli avvocati che svolgono **funzioni difensive** o i **professionisti** che assumono l'ufficio **di consulenti tecnici**, sono previste **particolari e più specifiche garanzie** che derivano dalla **clausola di salvaguardia**, contenuta nel medesimo [articolo 52 del D.P.R. 633/1972](#), che richiama l'articolo 103 del codice di procedura penale rubricato **“Garanzie del difensore”**.

Nello specifico, la **disciplina del segreto professionale** si ricava dall'articolo **200 del codice di procedura penale**, a mente del quale **non possono essere obbligati a deporre** su quanto **hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione**, salvi i casi in cui hanno **l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria**:

- **i ministri di confessioni religiose;**
- **gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;**
- **i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;**
- **gli esercenti altri uffici o professioni** ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale, come nel **caso dei commercialisti**.

In tema di **segreto professionale**, la **suprema Corte di Cassazione**, con la recente **sentenza n. 46588 depositata in data 11 ottobre 2017**, ha confermato che le **dichiarazioni rese dal dottore commercialista** che non si è avvalso della **facoltà di eccepire il segreto professionale**, possono essere pienamente **utilizzabili nel processo penale**.

La vicenda **prende le mosse dall'impugnazione del provvedimento**, emesso dal **Tribunale di Palermo**, con il quale veniva disposto il sequestro preventivo dell'intero **capitale sociale** e del **complesso di beni aziendali** di una **società a responsabilità limitata**, a fronte del reato previsto dall'[articolo 12-quinquies del D.L. 306/1992](#) riguardante, in particolare, la **fittizia intestazione dell'integralità delle quote societarie**.

La parte ricorrente **lamentava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal commercialista** della società, tenuto conto che lo stesso poteva **eccepire il segreto professionale**.

Inoltre, **non era stata formalmente data comunicazione al citato professionista** circa la **possibilità di astenersi dal deporre**, in virtù delle **garanzie** specificatamente **previste dal codice di procedura penale**.

La suprema Corte di Cassazione ha anzitutto **confermato** che i **dottori commercialisti e gli esperti contabili, iscritti all'apposito Albo**, hanno **l'obbligo del segreto professionale** e che nei loro confronti si **applicano le garanzie** previste dalla normativa di riferimento in **precedenza illustrata**, con conseguente **diritto di avvalersi del segreto professionale**.

Tuttavia, dall'articolazione del motivo di ricorso risulta che **le dichiarazioni sono state rese senza che il professionista abbia opposto nessun tipo di segreto**.

Per tale motivo, gli ermellini hanno **sancito la piena utilizzabilità** delle dichiarazioni, tenuto conto che la **testimonianza resa da un professionista in violazione dei doveri deontologici** in tema di **segreto professionale** è **utilizzabile, non integrando una violazione di disposizioni processuali** previste a pena di **inutilizzabilità**.

I **giudici di legittimità** hanno inoltre **respinto il ricorso** relativo alla **asserita necessità** di formulare un **avviso preventivo** nei confronti del professionista, circa la **facoltà di astenersi dal deporre**.

Tale **obbligo**, previsto dall'articolo 199, comma 2, del codice di procedura penale, in **relazione ai "prossimi congiunti dell'imputato"**, **non è applicabile** ai soggetti **espressamente indicati** nell'articolo 200 del codice di procedura penale, *a norma del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria*.

Seminario di specializzazione

## L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

### **Litisconsorzio facoltativo**

di Dottryna



**Il processo tributario può svolgersi in maniera litisconsortile, ovvero con la presenza di più di due parti nel medesimo processo, in caso di pluralità del rapporto soggettivo.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina del litisconsorzio facoltativo.

L'istituto del litisconsorzio è disciplinato dall'[articolo 14 D.Lgs. 546/1992](#), il quale individua **due tipologie**:

- il **litisconsorzio necessario**;
- il **litisconsorzio facoltativo**.

Il **litisconsorzio facoltativo** è configurabile, ai sensi dell'**articolo 103 c.p.c.** (applicabile in virtù del rinvio operato dall'**articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992**), nelle ipotesi in cui tra più cause esiste **connessione tra l'oggetto e il titolo** dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla **risoluzione di identiche questioni**.

In tali casi, i **soggetti terzi** (compreso, evidentemente, il litisconsorte necessario pretermesso) che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso **possono intervenire volontariamente o essere chiamati in causa d'ufficio o su istanza di parte ex articolo 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992**.

Ai sensi dell'[articolo 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 546/1992](#), il **terzo interveniente volontario o chiamato in causa** interviene nel processo:

- **notificando alle altre parti un atto di intervento**, che deve essere sottoscritto dall'interveniente stesso o dal suo difensore *ex articolo 12 D.Lgs. 546/1992*;
- **costituendosi in giudizio entro 60 giorni** dall'ultima notifica dell'atto di intervento

mediante le forme previste per la parte resistente ex articolo 23 D.Lgs. 546/1992, in quanto applicabili.

È opportuno che **il terzo destinatario dell'atto proponga un autonomo ricorso**, anziché un intervento in un giudizio instaurato da altri, chiedendo possibilmente la riunione dei ricorsi.

Tuttavia, ciò sarà possibile **qualora al momento della costituzione in giudizio non sia già decorso il termine di decadenza** assegnato dal giudice con ordinanza per l'integrazione del contraddittorio ex articolo 14, comma 6, D.Lgs. 546/1992.

Qui di seguito si propone un *facsimile* di un **atto di intervento per integrazione del contraddittorio**.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI .....**

**SEZ. ... – R.G. ...**

**ATTO DI INTERVENTO**

Sig.....C.F.....nato.....il.....residente.....via.....(oppure, società.....), rappresentato ed difeso, come da mandato amargine/ incalce al presente atto, dattoscritto Avv./Dott./Rag.....C.F.....(pec:.....fax.....presso.....Studio in ..... alla via ..... è elettivamente domiciliato,

**CONTRO**

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ....., in persona del Direttore *pro tempore*, (oppure, Agenzia delle Entrate – Riscossione .....,),

**AVVERSO**

.....emessa.....notificata.....data.....relativa/a.....periodo posta .....

**PREMESSO CHE**

- .....;
- la causa riguarda anche l'odierno interveniente e, pertanto, è necessaria l'integrazione del contraddittorio;

Tuttociò premesso e considerato, il Sig.....(oppure, la società.....), come sopra rappresentato e difeso, si costituisce nel presente giudizio per il tramite dell'Avv./Dott./Rag. .... (C.F. ....) (pec: ..... – fax .....), e formula i seg-

## MOTIVI

.....  
Per tutto quanto dedotto ed eccepito, l'odierno interveniente, come innanzi rappresentato e difeso,

## CHIEDE

che l'On.le Commissione tributaria provinciale di ..... Voglia dichiarare .....

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Si attesta che il presente atto di intervento che sarà depositato per la costituzione in giudizio è conforme all'atto di intervento notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di .....

Si deposita, unitamente al presente atto di intervento, la seguente documentazione .....

Si dichiara che, ai fini del contributo unificato, il valore della causa è pari ad euro .....

Luogo e data

Firma difensore



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >